

d'eletti, d'esborsi di publico denaro, e di dilationi al servitio che non admette ritardo. Sia aggiunto e dichiarato, che quelli che saranno in avvenire governatori di galea, doppo intimatali la galea non possano esser provati governatori di Vascelli, nè nobili in Dalmatia, se non saranno stati doppo partiti, un anno intiero nel carico, et quelli, che saranno eletti in avvenire Nobili in Candia, et a qualunque altra carica in quel Regno, non possano esser provati ad altra carica straordinaria se prima non si haverà havuto notitia del loro effettivo arrivo nel medesimo Regno. Bene se sarà eletto alcuno dei Governatori di galea, o Nobili in Candia per il Maggior Consiglio in alcun carico ordinario officio, o reggimento, debba esserli risservato il luogo loro, come s'osserva con li Sopracomiti, onde potendo l'incommodo de travagli maggiori partecipino anco de gradi, et honori soliti conferiti à benemeriti cittadini nostri, e perchè non viene essequita la pubblica intentione con la debita pontualità, vedendosi praticato in contrario con soversione di quello, che con molta maturità et ottimi fini, si decreta. Ha in aggiunta preso, che il Secretario deputato alle Leggi, e quello deputato alle Voci in ogni occasione che si habbia a fare dei sopra espressi carichi straordinari debbano legger la presente parte alli Consiglieri per la sua inviolabile essecutione, et il Secretario alle Voci debba haver un libro con li nomi di quelli, che saranno eletti, osservando se li nominati siano eletti et non partiti e se si possano ballotare in essecution della presente parte, sotto pena non essequendo le cose predette della privation della carica et di ducati 200; da esser mandato alla parte da cadauno del Collegio o Avogadori di Comun, nè possa esserle fatta gratia, se non con li $\frac{4}{5}$ del Collegio et del Senato, et la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.

De parte 131 De non 2 Non sinceri 3.

1653, 18 maggio L.M.C.

19 Zugno. Maggior Consiglio.

De parte 593 De non 30 Non sinceri 25.

12

Εἰς τὸν Ἀνδρέαν Κορνάρου στρατηγὸν ἐν Κρήτῃ ἐπιτρέπεται νὰ ὀρκισθῆ ὡς Σύμβουλος Βενετίας διὰ τὴν συνοικίαν τοῦ Ἁγίου Σταυροῦ, τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὴν ἄφιξίν του ἐν Βενετία. 1654, Ἀπριλίου 7.

13

Ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Προνοητοῦ Γενικοῦ Καπετάνου Ἀλβίξε Μοτσενίγου ἀποφασίζεται ὅπως τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τοῦ προστάτου Ἁγίου Μάρκου ἐκλεγῆ Γενικὸς Καπετάνος τοῦ στόλου, ἐπὶ μισθῷ δουκᾶτων 400 μηναιῶς, διδομένης προκαταβολῆς τεσσάρων μηνῶν. Πλὴν τούτων δουκᾶτων 3000 ὡς δῶρον καὶ ἐτέρων δουκᾶτων 3000, τὰ ὅποια θὰ ὑπολογισθῶσιν ἐπὶ τοῦ μισθοῦ ἀνά δουκάτα 200. 1654, Δεκεμβρίου 6.

